



# COMUNE DI PORTALBERA

## PROVINCIA DI PAVIA

### VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 25/11/2025

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 ANNO 2025**

L'anno **2025** il giorno **25** del mese di **Novembre** alle ore 20.20 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Cobianchi Milani Manuel	SI
Magnani Gianpiero	SI	Strozzi Chiara	SI
Scanarotti Sara	NO	Pernice Mauro	SI
Valizia Claudio	NO	Frigo Luciano Angelo	SI
Vercesi Nicole	SI		
Siviero Rina Franca	SI		
Bensi Lucia	SI		

Presenti : 9 Assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 ANNO 2025

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra brevemente il punto all'ordine del giorno.

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai - sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono (direttamente o indirettamente) mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può (ed intende) mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale direcepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo*

*scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

**DATO ATTO** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., è obbligo dell'Amministrazione procedere - entro il 31 dicembre 2025 - alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1/c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nonchè i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nellarelazione di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**RICHIAMATE** le deliberazioni (esecutive) del Consiglio Comunale:

- n. 35 in data 30/11/2018 di revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art.24 d<sup>l</sup> D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- n. 39 in data 21/12/2019 dall'oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100”;
- n. 31 in data 30/12/2020 dall'oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100”;
- n. 24 in data 29/11/2021 dall'oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100”;
- n. 32 in data 27/12/2022 dall'oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100”;
- n. 47 in data 18/11/2023 dall'oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100”;
- n. 24 in data 310/11/2024 dall'oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE AL 31.12.2023 ANNO 2024”;

**DATO ALTRESI' ATTO** che l'art. 20. Del T.U.S.P rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” prevede:

*“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;*

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui

all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. I, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**DATO ATTO** che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett.l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3- bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società inc.d. " house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4/c.1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente - con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24/c. 1 del T.U.S.P.;

**DATO ATTO** che, a seguito delle variazioni intervenute, come sopra richiamato, alla data del 31.12.2024 questo Ente deteneva (e detiene tuttora) quindi le seguenti partecipazioni:

***PARTECIPAZIONI DIRETTE 31.12.2024:***

**BRONI - STRADELLA PUBBLICA SRL**  
**Via Nazionale, n. 53**  
**27049 STRADELLA**

**ELENCO SOCI**

Comuni	Quota societaria	%
Portalbera	178.747,65	2,2033
Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	2,2033%	diretta

***PARTECIPAZIONI INDIRETTE 31.12.2024 (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)***

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
PAVIA ACQUE SCARL	0,3562%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,2226%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,003386 %	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,9441%	indiretta

**Partecipazione Indirette Broni Stradella Pubblica S.r.l al 31.12.2024**

**PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE:**

	COD.FISCALE SOCIETA'	DENOMINAZIO NE SOCIETA'	ANNO DI COSTITU ZIONE	DENOMINAZIONE SOCIETA'/ORGANISMO TRAMITE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA'/ORGANISMO TRAMITE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE ( DA CALCOLARE DA PARTE DEL COMUNE TENUTO CONTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	ATTIVITA' SVOLTA
1	01967760180	BRONI- STRADELLA GAS SRL	2002	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	42,85%		Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
2	02234900187	PAVIA ACQUE SCARL	2007	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	16,17		Servizio idrico integrato
3	12514870158	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.	1998	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,1537		Istituto di credito
4	01739350187	GAL OLTREPO PAVESE SRL	2016	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	10,1066		Istituto di credito

**TENUTO CONTO** che, con la presente, si intende approvare la cognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2024;

**TENUTO CONTO dell'allegato parere favorevole espresso dall'Organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;**

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile della Struttura n. 1 (a cui afferiscono i Servizi Finanziari) in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli e palesi n.\_, astenuti n. \_\_, contrari n. \_\_, resi e verificati nelle forme di legge

**DELIBERA**

- di richiamare l'esito della cognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 24 in data 30/11/2024 dall'oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE AL 31.12.2023 ANNO 2024";
- di dare atto quindi che alla data del 31.12.2024 questo Ente deteneva le

seguenti partecipazioni:

**PARTECIPAZIONI DIRETTE 31.12.2024:**

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	2,2033%	diretta

**PARTECIPAZIONI INDIRETTE 31.12.2024 (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)**

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
PAVIA ACQUE SCARL	0,3562%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,2226%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,003386 %	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,9441%	indiretta

**Partecipazione Indirette Broni Stradella Pubblica S.r.l al 31.12.2024**

**PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE:**

	COD.FISCALE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'	ANNO DI COSTITUZIONE	DENOMINAZIONE SOCIETA'/ORGANISMO TRAMITE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA'/ORGANISMO TRAMITE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE DA CALCOLARE DA PARTE DEL COMUNE TENUTO CONTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	ATTIVITA' SVOLTA
1	01967760180	BRONI-STRADELLA GAS SRL	2002	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	42,85%		Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
2	02234900187	PAVIA ACQUE SCARL	2007	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	16,17		Servizio idrico integrato
3	12514870158	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.	1998	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,1537		Istituto di credito
4	01739350187	GAL OLTREPO PAVESE SRL	2016	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	10,1066		Istituto di credito

- 1) di approvare la cognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2024
- 2) di dare atto che non vi sono partecipazioni che si intendono alienare;
- 3) di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 6) di incaricare i competenti uffici dell'Ente per l'attuazione di quanto sopradeliberato, e per l'assolvimento delle comunicazioni di legge;

Successivamente,

**IL CONSIGLIO  
COMUNALE**

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con voti favorevoli e palesi n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi e verificati nelle forme di legge;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del TUEL.



# Pareri

Comune di Portalbera

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 34**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Paola Lombardo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Lombardo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 27/11/2025  
GIAN LUCA MUTTARINI in data 27/11/2025